



Ministero dell'Istruzione  
Istituto Scolastico Comprensivo "Raffaele Grimaldi – Giovanni Paolo II"  
San Paolo di Civitate – Serracapriola - Chieuti  
Via Alberto Altieri snc – San Paolo di Civitate (FG) - cap 71010 tel e fax 0882551091  
e-mail fgic835003@istruzione.it pec fgic835003@pec.istruzione.it  
codice fiscale: 93032390713 codice meccanografico: FGIC835003

Protocollo n. 9227/07 – 06 del 27 dicembre 2021

al sito web d'Istituto

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “MEDICO  
COMPETENTE”**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, e segnatamente l’articolo 1, comma 450, secondo il quale: *Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento;*

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, il cui articolo 18, comma 1, lettera a), recita: *Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;*

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici”, aggiornato al decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

**VISTE** le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

**CONSIDERATO** che in base a quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi di questa Istituzione scolastica, si rende necessario procedere all’individuazione del “Medico Competente” per il servizio di sorveglianza sanitaria;

**TENUTO CONTO** della disponibilità delle risorse finanziarie sul relativo capitolo di spesa, nonché, verificato che non esiste tra il personale interno una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di “Medico Competente”;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere autonomamente e con sollecitudine alla nomina della figura del “Medico Competente”;

**EMANA** il presente

## **AVVISO**

Per la selezione comparativa pubblica, per soli titoli, finalizzata all’affidamento dell’incarico di Medico Competente per il Servizio di Sorveglianza Sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, mediante la stipula di contratto di prestazione d’opera intellettuale da conferire ad un medico specialista in medicina del lavoro.

### **Articolo 1. Oggetto dell’incarico**

L’incarico prevede la nomina del Medico Competente che deve attuare la sorveglianza sanitaria ordinaria ed eccezionale dei lavoratori, ed in generale di tutto il personale dipendente della presente Istituzione scolastica. L’offerta dovrà essere formulata indicando distintamente il costo per visita medica (includendovi gli obblighi di cui ai punti c) ed h) dell’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ed il costo

orario per le varie attività di collaborazione e consulenza previste dallo stesso articolo 5 punti a) ed l). Dovranno essere, infine, indicati quali accertamenti sanitari saranno compresi nel pacchetto standard delle visite periodiche per il personale, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione. L'esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

### **Articolo 2. Durata dell'incarico**

L'incarico avrà durata annuale a decorrere dalla sottoscrizione del contratto per la funzione di Medico Competente, che comunque non è soggetto a tacito rinnovo, né al rinnovo espresso, e termina alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. In ogni caso prorogabile con specifico provvedimento e tenendo presente la normativa vigente.

### **Articolo 3. Recesso**

È facoltà dell'Amministrazione recedere anticipatamente in qualsiasi momento dal contratto quando il medico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. Il recesso avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante le motivazioni ed avrà effetto dal momento di ricezione della stessa.

### **Articolo 4. Requisiti per la partecipazione**

1. Il professionista interessato a partecipare al presente Avviso, dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a. possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b. godimento dei diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
- d. non essere sottoposto a procedimento penale;

2. Il professionista dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall'articolo 38 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per assumere le funzioni di Medico Competente:

- a. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b. docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c. autorizzazione di cui all'articolo 55, decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212";
- d. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti a pena di esclusione alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione del presente Avviso ed essere presenti sino al completamento dell'incarico, pena il recesso unilaterale dell'Amministrazione dal relativo contratto.

Il professionista che sarà individuato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile in occasione dello svolgimento delle prestazioni a attività presso il committente.

Ogni partecipazione alla gara (qualora non svolga esso stesso l'attività, per esempio nel caso di persona giuridica), dovrà indicare il professionista in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 38, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che nell'eventualità dell'aggiudicazione, assumerà il ruolo di Medico Competente;

### **Articolo 5. Compiti del Medico Competente**

Il Medico Competente incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria dovrà svolgere i compiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nonché, qualsivoglia attività che tale decreto pone a carico del medico competente. In particolare con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico e quindi dovrà:

1. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "*promozione della salute*", secondo i principi della responsabilità sociale;
2. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
3. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati;
4. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, e con salvaguardia del segreto professionale;

5. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

6. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

7. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;

8. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

9. visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno o a scadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

10. effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale;

11. partecipare alle riunioni di cui all’articolo 35 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

12. garantire la informazione, incluso l’aggiornamento, ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale del personale interno decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”, del personale interno.

#### **Articolo 6. Presentazione delle domande**

1) Per partecipare all’Avviso Pubblico, gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda a questa Amministrazione sita in San Paolo di Civitate (FG) alla Via Alberto Altieri snc, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: [fgic835003@pec.istruzione.it](mailto:fgic835003@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 gennaio 2022 recante la dicitura: “Offerta per incarico Medico

Competente". Mentre per l'invio a mezzo posta certificata la stessa dicitura deve essere indicata nell'oggetto.

2) Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; questa Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito;

3) L'offerta pervenuta non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra;

4) Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno nulle e quindi non saranno aperte, ma conservate agli atti dell'Ufficio;

5) Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del presente Avviso saranno considerate nulle e comporteranno l'automatica esclusione dall'Avviso;

6) L'Ufficio si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché ritenuta congrua, conveniente e pienamente rispondente alle esigenze di codesto Ufficio;

7) L'offerta dovrà contenere:

a. Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e, quindi, accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con l'indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell'attività e della ubicazione del proprio recapito professionale;

b. Curriculum vitae in formato europeo da cui risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l'espletamento del servizio, come previsto dall'articolo 38 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In caso di partecipazione all'avviso di una società, si precisa che dovrà essere indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà l'incarico di medico competente;

c. Dichiarazione attestante:

I. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

II. il godimento dei diritti civili e politici;

III. l'assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi inerenti procedimenti penali in corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

IV. titolo di studio: diploma di laurea in medicina;

V. titolo di specializzazione in medicina del lavoro, oppure in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, oppure docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

VI. iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute (se formalizzato);

VII. le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con istituti scolastici o con enti pubblici o privati;

VIII. la regolarità contributiva e fiscale (DURC);

IX. dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente Avviso;

d. L'offerta dovrà specificare:

I. in modo preciso, il costo di ogni singola attività;

II. l'aliquota IVA o eventuali altre tassazioni;

III. assicurare la stesura dei documenti in modo rispondente alla normativa vigente ed entro i termini di scadenza;

IV. le modalità di pagamento

V. la copertura assicurativa;

VI. i tempi di esecuzione

#### **Articolo 7. Procedura di gara**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicazione verrà effettuata da apposita commissione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La presente Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

I criteri per la valutazione delle offerte saranno i seguenti:

Offerta Economica	Max 50 punti (il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: ribasso percentuale medio presentato nell'offerta /100x50)
Titoli Culturali: voto di Laurea in Medicina	Max 10 punti così definiti: da 66 a 75: punti 1 da 76 a 85: punti 2 da 86 a 95: punti 4 da 96 a 105: punti 6 da 106 a 110: punti 8 110 e lode: punti 10
Esperienze di Medico Competente per la Sorveglianza Sanitaria in Amministrazioni Pubbliche o Enti Pubblici	Max 28 punti 4 punti per ogni incarico
Esperienze di Medico Competente per la Sorveglianza Sanitaria presso strutture private	Max 12 punti 2 punti per ogni incarico
Totale Punteggio	Max 100 punti

La Commissione esaminerà le offerte pervenute rispondenti al presente Avviso procedendo all'assegnazione di un punteggio secondo i parametri riportati in tabella. Successivamente la Commissione provvederà a stilare una graduatoria di merito sulla base della quale procedere all'aggiudicazione. La pubblicazione della graduatoria nel sito avrà valore di notifica agli interessati. L'incarico di Medico Competente sarà conferito al professionista che avrà riportato il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio si darà preferenza al candidato che avrà presentato la miglior offerta economica. In caso di ulteriore parità, a chi avrà ottenuto il maggior punteggio alla voce

esperienze presso la Pubblica Amministrazione; in caso di parità totale si procederà al sorteggio. L'intero procedimento avrà valore soltanto dopo la sottoscrizione del relativo contratto.

#### **Articolo 8. Offerta economica**

I massimali di spesa previsti per ogni singola prestazione o esame, sono i seguenti:

TIPOLOGIA PRESTAZIONE	DI	COMPENSO PREVISTO	MAX	PERIODICITÀ
Visita medica: Periodica (art. 41, comma 2, lettera b); Su richiesta del lavoratore (art. 41, comma 2, lettera c); In occasione di cambio di mansione (art. 41, comma 2, lettera c); Alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 2, lettera e); Visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi.		Euro 28,00		a visita
Visite mediche + esecuzione di esami di screening (spirometria, audiometria, oculistica etc.);		Euro 40,00		a visita
Attività di Medico Competente (sopralluoghi, riunioni, custodia cartelle, trasmissione dati e quant'altro previsto dagli articoli 25, 29, 40, 41 decreto legislativo n. 81/2008), per anni uno.		Euro 1.500,00		a corpo

**Sono ammesse, a pena di esclusione, solo offerte a ribasso, sugli importi a base di gara.**

Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché gli eventuali accertamenti sanitari strumentali o di laboratorio non previsti dal presente capitolato, ma ritenuti necessari dal medico incaricato ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione saranno da questi, previa



informazione all'Amministrazione, demandati a specialisti e centri individuati dallo stesso Medico Competente con oneri a carico dell'Amministrazione.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato alla fine di ogni trimestre, a seguito di emissione di fattura dettagliata delle prestazioni effettivamente erogate e previo accertamento della regolarità del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Articolo 9. Trattamento Dati Personali**

Secondo le norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Si precisa, altresì, che i dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione ed in ogni caso solamente per la presente procedura.

#### **Articolo 10. Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Ruggero Follieri.

#### **Articolo 11. Controversie**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni del Codice Civile e quelle previste per il conferimento dei contratti di prestazione d'opera, nonché, per quanto compatibile, con la normativa vigente in materia. Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del Foro di Foggia.

San Paolo di Civitate (FG), 27 dicembre 2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Ruggero Follieri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex articolo 3, comma 2, decreto legislativo 39/93)